



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA

**REGOLAMENTO  
PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  
NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,  
NEL SENATO ACCADEMICO  
E NEL COMITATO PER LO SVILUPPO DELLO SPORT UNIVERSITARIO  
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA**

*(approvato dal Senato Accademico in data 29 gennaio 2013)*

**REGOLAMENTO**  
**PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI**  
**NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,**  
**NEL SENATO ACCADEMICO**  
**E NEL COMITATO PER LO SVILUPPO DELLO SPORT UNIVERSITARIO**  
**DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA**

**Art. 1**

**Indizione delle elezioni**

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti sono indette, ogni biennio, con decreto rettorale reso pubblico almeno 90 giorni prima della data fissata per le votazioni, tra il 1° ed il 31 ottobre.

Nel caso in cui in detto mese siano previste le elezioni per il Rettore, le elezioni studentesche vengono spostate al successivo mese di novembre; conseguentemente, ferma restando la scadenza del mandato al 31 ottobre dell'ultimo anno del biennio di riferimento, il mandato stesso non partirà dal 1° novembre del primo anno accademico bensì dalla data dell'effettivo insediamento.

**Art. 2**

**Corpo elettorale**

L'elettorato attivo spetta agli studenti che alla data delle votazioni risultino iscritti all'anno accademico corrente (in corso o fuori corso) ai corsi di laurea e di laurea magistrale, ai corsi di Dottorato di Ricerca e alle Scuole di Specializzazione.

L'elettorato attivo spetta altresì, agli studenti delle Scuole di Specializzazione, iscritti all'ultimo anno accademico utile per il proseguimento del corso degli studi e che non lo abbiano ancora terminato. L'elettorato attivo è esteso agli iscritti al Dottorato di Ricerca per la sola durata normale del Corso.

Non hanno titolo all'elettorato attivo, oltre a quanti ricadono nelle fattispecie previste dall'art. 9 "Codice etico" dello Statuto, coloro che non abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni.

L'elettorato passivo spetta agli studenti che alla data di indizione delle elezioni risultino regolarmente iscritti non oltre il primo anno fuori corso (e

solo per la prima volta) ai corsi di laurea, di laurea magistrale e ai corsi di Dottorato di ricerca. L'elettorato passivo spetta altresì agli studenti delle Scuole di Specializzazione che, alla data di presentazione delle liste, risultino iscritti all'ultimo anno accademico utile per il proseguimento del corso degli studi e che non lo abbiano ancora terminato.

Gli studenti dei corsi interfacoltà godono dell'elettorato attivo e passivo per la Facoltà sede amministrativa del corso.

Gli eletti devono, alla data del decreto rettorale di nomina, risultare comunque in possesso dei requisiti sopra richiesti.

In assenza di detti requisiti, l'Amministrazione provvede ad escludere lo studente dall'elenco degli eletti e a sostituirlo con lo studente risultato primo dei non eletti della stessa lista e per lo stesso organismo.

L'iscrizione degli studenti all'Università è comprovata dalla inclusione negli elenchi appositamente predisposti per le votazioni o da attestato rilasciato dagli Uffici competenti, salvo le opportune integrazioni.

### **Art. 3**

#### **Numero dei rappresentanti eleggibili e validità delle votazioni**

Il numero dei rappresentanti degli studenti da eleggere è fissato dal Decreto Rettorale di indizione in relazione a quanto previsto dallo Statuto.

Le elezioni danno luogo alla nomina del numero dei rappresentanti previsti qualora ad esse partecipino almeno il 10% degli aventi diritto; in caso contrario, il numero degli eletti si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti (art. 31 comma 2, dello Statuto) con arrotondamento per eccesso se la parte decimale è superiore a 0,5.

### **Art. 4**

#### **Liste elettorali**

L'elezione dei rappresentanti degli studenti avviene sulla base di liste concorrenti.

La presentazione delle liste deve avvenire entro e non oltre le ore 18.00 del trentesimo giorno precedente il primo giorno delle votazioni.

Ogni Lista è presentata da un elettore firmatario della Lista, responsabile della completezza della documentazione presentata. Tale elettore può altresì presentare Liste aventi lo stesso simbolo e la stessa denominazione in altri organismi.

La presentazione di ciascuna Lista avviene mediante il deposito, presso l'Area Affari istituzionali dell'Università, della dichiarazione di presentazione di Lista di candidati e della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni singolo candidato.

Il presentatore della Lista assume, altresì, congiuntamente ad altro sottoscrittore della Lista, la funzione di responsabile della Lista stessa o di altra Lista presentata in altri organismi, ma avente lo stesso simbolo e la stessa denominazione.

Ogni dichiarazione di presentazione deve contenere:

- a) Una sigla o simbolo atto a identificare la Lista, possibilmente riprodotta anche su supporto magnetico (la Commissione Elettorale Centrale invita il presentatore di Lista a modificare, nel termine perentorio di due giorni dall'invito, la denominazione o simbolo della Lista qualora risulti identica o confondibile con altra presentata in precedenza);
- b) Un elenco degli studenti candidati, possibilmente riprodotto anche su supporto magnetico. Per gli organismi maggiori il numero dei candidati non deve essere superiore al numero dei rappresentanti da eleggere. A parità di voti di preferenza risulterà eletto il candidato che precede nell'ordine di Lista.
- c) La dichiarazione di accettazione della candidatura per ciascuno degli studenti candidati;
- d) L'indicazione del recapito e la firma autenticata dei due responsabili di Lista.

Compiti dei responsabili di Lista sono:

- 1) ricevere comunicazioni dall'Area Affari istituzionali e dalla Commissione Elettorale Centrale;
- 2) designare i rappresentanti di Lista presso i seggi, comunicandone i nominativi alla Commissione Elettorale Centrale non oltre l'ottavo giorno antecedente la data di inizio delle votazioni. Nel caso tale termine non sia rispettato, le designazioni vengono fatte direttamente ai Presidenti di Seggio non oltre l'inizio delle operazioni di voto;
- 3) presentare, su richiesta dell'Area Affari istituzionali, l'elenco degli studenti sottoscrittori di Lista che potranno essere utilizzati, con compiti di scrutatore, per la costituzione dei seggi. Tale presentazione deve essere fatta, inderogabilmente, entro il ventesimo giorno antecedente il primo giorno di votazione.

## **Art. 5**

### **Presentazione liste**

Le liste dei candidati per gli organismi centrali devono essere corredate da non meno di 300 e non più di 450 firme - autenticate - di studenti aventi diritto all'elettorato attivo, ai sensi del precedente art. 2.

La presentazione delle firme di cui sopra deve essere fatta - a pena di nullità - su moduli predisposti dall'Amministrazione.

Ogni studente può candidarsi per più organismi soltanto in liste aventi la stessa denominazione o simbolo.

Lo studente candidato in una Lista non può figurare come presentatore della Lista stessa; qualora ciò si verifici, la firma di presentazione è nulla.

Le firme di coloro che presentano le liste dei candidati e le dichiarazioni di accettazione delle candidature devono essere autenticate nei modi di legge, come pure da personale dell'Amministrazione all'uopo designato. Le generalità del soggetto autenticante, nonché la qualifica rivestita ed il timbro dell'Ufficio, devono risultare in modo chiaro ed inequivocabile, pena nullità della presentazione della lista.

Per i firmatari devono risultare i dati anagrafici, la Facoltà di appartenenza, il numero di matricola.

Per i candidati, pena la nullità della candidatura, devono risultare nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, Facoltà cui sono iscritti, numero di matricola.

L'Area Affari istituzionali provvede, avanti al presentatore, a sigillare all'interno di un plico il materiale ricevuto, apponendo sullo stesso la data e l'orario di consegna ed un numero progressivo. Rimane fuori dal plico il foglio di presentazione della Lista con relativa firma del presentatore, che viene autenticata dall'Area Affari istituzionali al momento della presentazione.

Scaduto il termine per la presentazione delle liste, tutti i plichi vengono consegnati alla Commissione Elettorale Centrale. Quest'ultima, a partire dal giorno seguente, organizza i lavori di apertura e di esame del materiale, previa convocazione del presentatore di Lista di volta in volta interessato.

## **Art. 6**

### **Pubblicazione delle liste e propaganda elettorale**

Le liste dei candidati, la cui conformità alla legge ed al presente Regolamento risultano accertate dalla Commissione Elettorale Centrale, sono rese pubbliche dal Rettore - mediante manifesti nei quali esse sono

elencate secondo l'ordine di presentazione, con relativa denominazione o simbolo - almeno otto giorni prima della data delle elezioni.

La propaganda elettorale inizia dal giorno successivo a quello in cui la Commissione Elettorale Centrale, con proprio verbale, ha disposto la pubblicazione, previa accettazione, delle liste elettorali e termina 24 ore prima della data di inizio delle votazioni.

Per l'esercizio della propaganda elettorale i Presidi, entro cinque giorni dall'invito del Rettore, dovranno provvedere a mettere a disposizione aule e spazi sospendendo, ove strettamente necessario, l'attività didattica in modo da consentire una pluralità di sedi per la propaganda elettorale.

La Commissione Elettorale Centrale disciplina lo svolgimento della propaganda elettorale nell'ambito dell'Università, nel rispetto dei principi della Costituzione.

## **Art. 7**

### **Seggi elettorali: ubicazione e composizione**

Il Rettore rende pubblica l'ubicazione dei seggi presso cui si svolgeranno le elezioni almeno otto giorni prima della data delle elezioni attraverso una comunicazione pubblicata sul sito web dell'Università e mediante disposizione affissa all'albo dell'Università e comunicata ai presentatori delle liste. I componenti dei seggi elettorali sono nominati con decreto rettorale. I seggi sono composti da:

- a) Un presidente ed un segretario scelti fra il personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Università;
- b) Due scrutatori designati dalla Commissione Elettorale Centrale avvalendosi degli elenchi degli elettori di cui all'art. 4 del presente regolamento, forniti dai responsabili delle singole liste, in modo che i due scrutatori siano possibilmente firmatari di liste differenti.

Il Presidente nomina il vice presidente.

L'Ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio.

In caso di impedimento o mancata presentazione di uno o di ambedue gli scrutatori, il presidente provvede alla integrazione del seggio con la nomina di elettori presenti alle operazioni di voto.

In nessun caso può essere nominato membro del seggio chi risulti essere candidato alle elezioni.

Le operazioni del seggio elettorale sono valide sempre che risultino presenti almeno tre componenti, tra i quali il presidente o il vice-presidente.

In caso di impedimento o di mancata presentazione del presidente o del segretario del seggio, il Rettore provvede con suo decreto a sostituirlo.

Con decreto rettorale i seggi di cui al presente articolo potranno essere modificati, in caso di concomitanza con consultazioni elettorali studentesche a carattere nazionale.

### **Art. 8** **Accesso ai seggi**

Ai seggi possono accedere: gli elettori iscritti ad essi, i candidati, i componenti la Commissione Elettorale Centrale, i funzionari dell'Area Affari istituzionali autorizzati dal Direttore dell'Area, i rappresentanti di Lista - uno per ogni seggio.

I rappresentanti di Lista assistono a tutte le operazioni elettorali e di scrutinio senza parteciparvi direttamente; essi possono far inserire a verbale loro dichiarazioni per quanto attiene al regolare svolgimento delle operazioni medesime.

### **Art. 9** **Operazioni di voto e compiti del seggio elettorale**

Alle ore 16,00 del giorno precedente il primo dei due giorni indicati per le votazioni i seggi vengono costituiti con l'insediamento del presidente e degli altri componenti.

Si procede quindi alle operazioni preparatorie delle votazioni, provvedendo comunque a vistare un congruo numero di schede. Al termine di dette operazioni il presidente provvede alla chiusura delle finestre e delle porte di accesso al seggio apponendo mezzi di segnalazione di ogni eventuale fraudolenta apertura.

Affida quindi le chiavi di accesso al seggio alla custodia delle forze dell'ordine o di persone responsabili all'uopo designate, o del servizio di vigilanza.

Alle ore 8,00 di ciascuno dei giorni indicati per le votazioni, accertata l'integrità dei mezzi di segnalazione apposti nel giorno precedente, il presidente provvede alle operazioni necessarie per consentire lo svolgimento delle votazioni.

Le operazioni di voto sono svolte nei due giorni indicati nel decreto rettorale che indice le elezioni, in modo che i seggi restino aperti:

- a) Il primo giorno dalle ore 8,30 alle ore 19,00;
- b) Il secondo giorno dalle ore 8,30 alle ore 14,00.

Qualora tutti gli elettori iscritti nelle liste di un seggio elettorale risultino aver votato nel primo dei due giorni indicati nel decreto rettorale per le votazioni, il

presidente provvede a sigillare l'urna, a chiudere il seggio come previsto nei commi precedenti, rinviando alle ore 14,30 del giorno successivo le operazioni di scrutinio.

Le operazioni di voto si svolgono nel modo seguente:

- 1) Lo studente presenta al Presidente o a uno dei componenti del seggio un documento avente valore legale ai fini dell'accertamento dell'identità dell'elettore;
- 2) Il Presidente o uno dei componenti del seggio accerta che il cognome dello studente sia iscritto nell'elenco degli elettori;
- 3) L'elettore appone la sua firma sull'elenco degli aventi diritto al voto;
- 4) Il Presidente o uno dei componenti del seggio consegna le schede;
- 5) L'elettore si ritira in cabina per esprimere il voto utilizzando la matita che gli viene consegnata;
- 6) Riconsegna le schede al Presidente o a uno dei componenti del seggio che provvede a introdurle nelle urne e riconsegna la matita;
- 7) Il Presidente o un componente del seggio restituisce il documento all'elettore.

## **Art. 10 Votazioni**

Le schede riportano elencate, secondo l'ordine di presentazione di cui al precedente art. 6, le denominazioni o simboli delle liste.

Il voto dell'elettore deve essere espresso in modo non equivoco con l'indicazione di un segno nello spazio riservato alla denominazione o simbolo della Lista prescelta, da apporre con la matita ricevuta dal componente del seggio.

Ciascun elettore dispone di un solo voto di preferenza.

L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per i candidati della Lista da lui votata.

Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intenda attribuirlo ai candidati che, per effetto dell'ordine di precedenza indicato all'art. 4, siano in testa alla Lista votata.

Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa Lista.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, a fianco del contrassegno della Lista votata, il nome e cognome o solo il cognome del

candidato. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza può scriverne uno di due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

Sono comunque efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello apposto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della Lista votata.

Le preferenze per candidati compresi in liste di altri Organismi sono inefficaci.

Sono, altresì, inefficaci le preferenze per candidati compresi in una Lista diversa da quella votata. Le preferenze espresse in eccedenza sono nulle.

### **Art. 11** **Operazioni di scrutinio**

Alle ore 14,30 del secondo giorno delle votazioni, presso ciascun seggio, si procede, come prima operazione, al computo delle schede votate.

Successivamente si procede allo scrutinio.

Alle operazioni elettorali può assistere un solo rappresentante per ogni denominazione o simbolo.

I risultati dello scrutinio sono trasmessi con verbale sottoscritto da tutti i membri del seggio alla Commissione Elettorale centrale cui vengono altresì inviate, in plichi separati e sigillati, le schede votate contenenti voti validi, quelle contenenti voti contestati e non assegnati, le schede bianche, le schede nulle, le schede annullate, le schede non votate.

### **Art. 12** **Commissione Elettorale Centrale**

Per le elezioni di cui al presente Regolamento è incaricata la stessa Commissione Elettorale Centrale che procede agli accertamenti relativi alle componenti elettive del personale docente nel Senato Accademico, integrata dal Direttore dell'Area Servizi agli Studenti o da un suo delegato. Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8 del Regolamento per le elezioni con voto elettronico dei rappresentanti delle 6 macro-aree scientifico-disciplinari nel Senato Accademico.

### **Art. 13**

#### **Criteri per l'individuazione degli eletti**

L'attribuzione delle rappresentanze avviene con il seguente criterio:

- a) Per ogni Lista è determinato il “numero elettorale” costituito dal totale dei voti validi ottenuti;
- b) Per ogni Lista è determinato altresì il “numero individuale” costituito dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della Lista;
- c) Il “numero elettorale” di ogni Lista è diviso successivamente per uno, per due e così via sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere, determinando i relativi quozienti;
- d) Tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente scegliendo poi fra essi quelli più alti in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde il minor “numero elettorale”;
- e) Le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato nella lettera precedente;
- f) Risultano eletti, Lista per Lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze: a parità di numero di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di Lista.

### **Art. 14**

#### **Pubblicazione dei risultati elettorali e ricorsi**

I risultati elettorali, accertati dalla Commissione Elettorale Centrale, sono resi pubblici con manifesti entro quindici giorni dalle elezioni.

Entro dieci giorni successivi può essere proposto ricorso.

La Commissione Elettorale Centrale decide sui ricorsi entro dieci giorni dal termine di presentazione, sentito il primo firmatario di essi e, qualora lo ritenga necessario, i membri dei seggi elettorali.

Avverso la pronuncia della Commissione Elettorale Centrale, entro dieci giorni può essere proposto ricorso al Senato Accademico che si pronuncia in via definitiva nella prima seduta utile.

### **Art. 15**

#### **Nomina**

Alla nomina dei rappresentanti provvede il Rettore con proprio decreto nei cinque giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti dall'articolo

precedente per la proposizione dei ricorsi o per la pronuncia degli organi competenti a decidere sui ricorsi stessi.

## **Art. 16** **Sostituzioni**

In caso di cessazione per qualsiasi causa della qualità di elettore, il rappresentante degli studenti è sostituito dal candidato che lo segue nell'ordine decrescente dei numeri individuali di Lista.

Lo studente eletto che nel corso del mandato elettorale consegue la laurea, non è considerato decaduto se, senza soluzione di continuità di anno accademico ove possibile, si iscrive a:

- a) corso di laurea magistrale della Facoltà di riferimento;
- b) scuola di specializzazione della Facoltà di riferimento;
- c) altro corso di laurea di I livello.

## **Art. 17** **Disposizioni transitorie e finali**

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, le consultazioni ivi previste sono indette con decreto rettorale in conformità al cronoprogramma approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. I componenti eletti ai sensi del presente Regolamento cessano dalla carica il 31 ottobre 2015.

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni dettate in materia dalla Legge n. 240/2010 e dallo Statuto della Sapienza, nonché le disposizioni, ove compatibili, previste per le elezioni degli Organi delle Amministrazioni Comunali.